

Codice A1421A

D.D. 6 febbraio 2023, n. 215

Fondazione Civico Istituto Musicale Brera, con sede nel comune di Novara. Approvazione nuovo statuto.



ATTO DD 215/A1400A/2023

DEL 06/02/2023

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400A - SANITA' E WELFARE**

OGGETTO: Fondazione Civico Istituto Musicale Brera, con sede nel comune di Novara.
Approvazione nuovo statuto.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Fondazione Civico Istituto Musicale Brera, con sede nel comune di Novara, in esecuzione dell'atto deliberativo sottoindicato, ha presentato istanza, ricevuta in data 02/02/2023, per ottenere l'approvazione di un nuovo testo statutario e la conseguente iscrizione dello statuto medesimo nel Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private.

Il Consiglio di Amministrazione, regolarmente costituito in data 22.12.2022, ha approvato il nuovo statuto, come si rileva dall'atto notarile a rogito notaio Emanuele Caroselli in data 22.12.2022, Repertorio n. 50153, registrato a Novara il 23.12.2022 al n. 17597 serie 1T.

L'ente aveva ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, con contestuale approvazione di statuto, con D.D. n. 132 del 28.01.2022.

L'approvazione del nuovo statuto è stata determinata dalla necessità di apportare allo statuto vigente una modifica alla composizione del Consiglio di Amministrazione.

Tutto ciò premesso, si ritiene che il nuovo testo statutario sia meritevole di accoglimento.

Dato atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale. Attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016 e s.m.i..

Ciò stante;

IL VICEDIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli atti;
- il D.P.R. n. 9 del 1972;
- il D.P.R. n. 616 del 1977;
- il D.P.R. 361 del 10/02/2000;
- la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001 con cui è stato istituito il Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private;
- il decreto legislativo n. 207 del 04/05/2001;
- la Legge regionale n. 1 del 08/01/2004;
- la Legge regionale n. 12 del 02/08/2017;
- il D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001;
- l'art. 17 della legge regionale n. 23 del 28/07/2008;
- in conformità con i criteri e le procedure disposti dalla D.G.R. n. 1-3615 del 31/07/2001 e s.m.i. in materia di semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

DETERMINA

di approvare e di autorizzare ad iscrivere nel Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private, di cui alla D.G.R. 39-2648 del 02/04/2001, il nuovo statuto della Fondazione Civico Istituto Musicale Brera, con sede nel comune di Novara, composto di 18 articoli, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante.

Di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale. Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La stessa sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L. R. n. 22/2010.

IL VICEDIRETTORE
Firmato digitalmente da Livio Tesio

Allegato

Statuto Fondazione Civico Istituto Musicale BRERA

Capo I

Origine sede e durata, scopo, patrimonio

Art. 1

Origine sede durata e attività

- 1) E' costituita una Fondazione di diritto privato a nome Fondazione Civico Istituto Musicale BRERA. La Fondazione, in forma abbreviata Fondazione BRERA e successivamente "Fondazione", trae origine dal Civico Istituto Musicale BRERA fondato con delibera comunale del giorno 11.06.1858 ed eletto a Ente Morale I.P.A.B. con decreto reale del giorno 6.10.1866.
- 2) La Fondazione ha sede legale in Novara, Viale Verdi, 2 presso lo stabile di proprietà comunale assegnato in perpetuo dal Comune di Novara con atto del giorno 4.10.1906 N.° 3099/913 al precedente Ente ora trasformatosi nell'ambito del riordino delle I.P.A.B. in relazione alle disposizioni della legge regionale 02.08.2017 n.° 12 e alla delibera del 09.02.2018 n.°15 -6460 della Giunta Regionale.
- 3) La Fondazione ha durata illimitata, è persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, dotata di piena capacità e completa autonomia statutaria e di gestione.
- 4) La Fondazione è disciplinata dalle disposizioni del presente statuto e dalle norme di legge vigenti in materia.

Art.2

Scopo

La Fondazione, facendo propri i principi dell'Ente di origine, ha lo scopo di diffondere, particolarmente tra i giovani, la passione per la musica mediante l'insegnamento degli strumenti e delle varie discipline musicali. Inoltre svolge attività connesse quali l'insegnamento della danza in ogni suo aspetto, delle arti che concorrano tutte allo sviluppo in ambito musicale, coreutico e artistico in generale.

Art. 3

Attività della fondazione

L'Ente, ora Fondazione, si occupa della gestione, diffusione, anche informatica, dei contenuti della biblioteca organizzando l'accesso alla stessa agli studiosi e agli studenti interessati. La Fondazione si riserva altresì la partecipazione a bandi e gare inerenti l'attività artistica e didattica, indetti da banche, fondazioni, enti pubblici e simili, che possano portare utilità all'ente. In continuità e nel rispetto dell'originario mandato di I.P.A.B. del BRERA l'attività di gestione deve prevedere almeno due borse di studio a studenti in disagiate condizioni sociali e/o economiche. Tali borse di studio saranno assegnate secondo le regole oggi previste dal Regolamento. Nella programmazione annuale del trasformato Civico Istituto Brera, l'attività di gestione, sia essa diretta o affidata a terzi, prevede di:

- a) Organizzare corsi strumentali e teorici di musica e di discipline musicali varie
- b) Organizzare corsi di danza
- c) Organizzare almeno 10 concerti (esclusi i saggi di classe o di Istituto) a ingresso libero, a beneficio della città e del territorio
- d) Organizzare almeno un concorso a carattere nazionale per discipline musicali varie
- e) Organizzare almeno una iniziativa culturale di carattere multiculturale
- f) Organizzare attività musicali specifiche per bambini, donne, giovani e anziani
- g) Realizzare saggi in occasione di festività particolari e alla fine dell'anno scolastico

Art.4

Patrimonio

Per il perseguimento dei fini statutarî e per garantire il funzionamento la Fondazione dispone

del seguente patrimonio

- Fondo di dotazione indisponibile costituito:
 - dall'immobile in cui viene svolta l'attività istituzionale della Fondazione (sito in Novara, Viale Verdi) assegnato in perpetuo dal Comune di Novara con delibera del 1906
- patrimonio indisponibile costituito:
 - dalla biblioteca e strumenti musicali del valore complessivo di € 2.426.640,00 come da inventario allegato;
 - dai beni immobili e mobili che perverranno a qualsiasi titolo, nonché elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati, o da persone fisiche espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dal presente statuto.

Art.5

Mezzi finanziari

Per l'adempimento dei propri scopi, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- redditi derivanti dalla gestione del patrimonio di cui all'art. 4
- rette corrisposte dagli utenti
- entrate per l'utilizzo dell'auditorium o altri locali da parte di soggetti terzi e incassi per utilizzo della biblioteca musicale.

Le rendite e le risorse saranno impegnate per il funzionamento della Fondazione stessa e la realizzazione dei suoi scopi, unitamente ad ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

Capo II

Amministrazione della fondazione

Art.6

Organi della fondazione

Sono organi della fondazione:

- 1) Consiglio di amministrazione, all'interno del quale verrà nominato il presidente
- 2) Il segretario
- 3) Il revisore dei conti, ove necessario e previsto per legge
- 4) Il Direttore Artistico, se nominato.

Art.7

Composizione del consiglio di amministrazione

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto di 3 componenti nominati come segue:

- a) Un membro dal Comune di Novara, nel rispetto di quanto previsto in materia di nomine dalla regolamentazione comunale vigente
- b) Un membro quale Rappresentante dei "Sostenitori dell'Istituto Brera" - ove questi sussistono - e, in mancanza, dallo stesso Comune di Novara.
I sostenitori dell'Istituto Brera sono quegli Enti e quei cittadini che abbiano versato un contributo annuale per almeno tre anni non inferiore a € 5.000,00.
- c) Un membro dalla "Fondazione Banca Popolare di Novara per il territorio".

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 4 (quattro) anni e i relativi componenti possono essere riconfermati senza interruzione.

Il rappresentante dei "Sostenitori" cessa altresì col cessare del pagamento del contributo annuale.

Il consiglio di amministrazione provvede alla nomina del segretario.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo eventuali rimborsi spese, adeguatamente giustificati, da deliberarsi dal Consiglio di Amministrazione.

Art.8

Adunanza del consiglio di amministrazione

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie.

Le prime avranno luogo almeno due volte l'anno e in ogni caso in epoca opportuna per l'approvazione dei bilanci. Le riunioni straordinarie avranno luogo ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Le convocazioni sono fatte dal Presidente a mezzo avviso da recapitarsi ai Consiglieri almeno sette giorni prima, ovvero due giorni prima in caso d'urgenza, con l'indicazione dell'ordine del giorno degli argomenti da trattare ovvero mediante i previsti mezzi di telecomunicazione.

Art.9

Competenze del consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione:

- definisce gli obiettivi, piani e i programmi;
- approva il Bilancio consuntivo;
- delibera i regolamenti;
- delibera l'accettazione od il rifiuto di lasciti, legati, donazioni, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e mobili, qualora alienabili.
- delibera le modifiche dello statuto (con la presenza e con il voto favorevole della maggioranza di componenti);
- delibera lo scioglimento anticipato e la devoluzione del patrimonio della Fondazione con la presenza ed il voto favorevole dell'unanimità dei componenti qualora siano maturati i presupposti di cui all' art. 27 del codice civile.
- delibera la nomina del revisore dei conti (monocratico o collegiale) nei casi previsti dalla legge o per decisione del Consiglio.

Art. 10

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione può validamente deliberare con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza dei voti degli intervenuti (sempre che non si tratti di materia per cui lo statuto richieda maggioranze qualificate).

Le deliberazioni concernenti la dismissione dei beni direttamente destinati alla realizzazione dei fini istituzionali devono prevedere il contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali e devono essere adottate con il voto favorevole della totalità dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente o il Consiglio di Amministrazione, ove ciò sia ritenuto opportuno, può invitare alle riunioni esperti e consulenti. Le persone invitate non hanno diritto di voto nemmeno consultivo.

Art. 11

Verbalizzazione delle sedute del Consiglio di Amministrazione

Di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto apposito verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale originale è custodito presso la sede legale della Fondazione stessa.

Art. 12

Attribuzioni del Presidente

Il Presidente, che ha la legale rappresentanza della Fondazione:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- sottoscrive i contratti deliberati con persone, enti o istituzioni;
- rappresenta la Fondazione in giudizio, con tutti i poteri inerenti, necessari e sufficienti;

- firma la corrispondenza, gli atti d'ufficio e, coadiuvato dal segretario, cura l'esecuzione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal consigliere più anziano d'età.

Art. 13 Il Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione, al di fuori dei propri componenti. Egli è il responsabile della gestione finanziaria e come tale, adotta tutti i provvedimenti di organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili compresi quelli che impegnano la Fondazione verso l'esterno, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e risponde dei risultati ottenuti.

Egli dura in carica quanto lo stesso Consiglio di Amministrazione ed è riconfermabile.

Egli custodisce la cassa con il relativo registro, ne riferisce al Consiglio di Amministrazione, cura la redazione dei bilanci.

Egli è il responsabile del maneggio del denaro dell'Amministrazione. È incaricato della regolare tenuta dei libri contabili e dell'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi.

Il Segretario partecipa a tutte le sedute del Consiglio di Amministrazione, ne redige i verbali e formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico, giuridico e normativo al Consiglio di Amministrazione sui suddetti atti.

Il Segretario è assegnatario dei capitoli di bilancio, procede ad impegnare e liquidare le spese compatibilmente con le disponibilità di ogni singolo capitolo.

Le attribuzioni e le competenze possono essere definite in apposito regolamento.

Art.14 Il direttore artistico

Il direttore artistico è nominato tra il personale a tempo indeterminato della fondazione, se esistente, o dal gestore dell'attività didattica e artistica. Egli dura in carica quanto lo stesso consiglio di amministrazione ed è riconfermabile.

Il direttore è responsabile della predisposizione dei programmi operativi e didattici, da approvarsi dal Consiglio di amministrazione.

Il direttore partecipa a tutte le riunioni del consiglio di amministrazione.

Collabora con il Presidente alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione e alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.

Art. 15 Revisore dei conti

Il revisore dei conti è nominato ove obbligatoriamente previsto per Legge.

Ove nominato, provvede al riscontro della gestione finanziaria ed all'accertamento della regolare tenuta delle scritture contabili.

Il Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio di Amministrazione e scelto tra i professionisti abilitati.

Egli esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci ed effettua verifiche di cassa.

Il Revisore dei Conti può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Il Revisore dei Conti dura in carica tanto quanto il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato e può essere riconfermato.

Capo III Norme generali di amministrazione

Art.16
Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario inizia dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
È stabilito il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. La Fondazione ha l'obbligo di impegnare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 17
Estinzione della Fondazione

La Fondazione può estinguersi a norma dell'art. 27 del Cod. Civ.
In tale caso, il patrimonio restante, esaurita la liquidazione, sarà devoluto a favore del Comune di Novara, o altro ente senza scopo di lucro, avente sede ed operante nel Comune di Novara, con il vincolo essenziale, per esso, di svolgimento di attività nel campo socio-educativo o socio-assistenziale in relazione agli scopi statutari della fondazione istituita.
Contestualmente alla deliberazione di scioglimento, oltre all'individuazione specifica del destinatario del residuo attivo, il consiglio di amministrazione potrà indicare il liquidatore e fissare la sede della liquidazione, sentita la Regione Piemonte.

Capo IV
Disposizione Finale
Art. 18
Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si osservano le vigenti disposizioni di legge.

Firmato:
PAOLO BORGNA

EMANUELE CAROSELLI NOTAIO

Certifico io sottoscritto Dr. Emanuele Caroselli, notaio iscritto nel ruolo dei Distretti Riuniti di Novara, Vercelli e Casale Monferrato, con sede in Novara Via Santo Stefano n. 8, che la presente copia su supporto informatico di documento cartaceo, ai sensi dell'articolo 22,1 del D.Lgs 7 marzo 2005, n.82 (Codice dell'Amministrazione Digitale, in acronimo "CAD") in virtù della presente attestazione notarile sostituisce ad ogni effetto di legge l'originale.

Tale copia è stata da me digitalmente firmata in data odierna attraverso la mia smart card notarile, certificato numero CNN7008060 rilasciata dal Consiglio nazionale del Notariato.

Novara, 23 dicembre 2022